

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2009, n. 5-12031

**Legge 3 aprile 2001, n. 138 e DM 28.03.1985. Integrazioni alla modulistica per l'accertamento delle mino-razioni visive.**

A relazione dell'Assessore Artesio:

Premesso che:

- la Legge 138/01, prevede le seguenti categorie per il danno funzionale visivo:

CIECHI TOTALI:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%.

CIECHI PARZIALI:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

IPOVEDENTI GRAVI:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo visivo perimetrico binoculare è inferiore al 30%.

IPOVEDENTI MEDIO - GRAVI:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%.

IPOVEDENTI LIEVI:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%;

- la Legge 138/01, superando il "dogma" dell'acuità visiva come unico parametro clinico per definire un soggetto cieco o non cieco, fornisce alla Commissione Medica accertatrice uno strumento più adeguato che consente una valutazione funzionale globale della funzione visiva della conseguente condizione in cui il cittadino si trova, a causa della patologia oculare, ovvero una condizione caratterizzata da impossibilità a svolgere "quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale";

- l'attuale legge definisce chiaramente i parametri da considerare per definire la cecità assoluta, parziale o dei tre gradi dell'ipovedenza, in sede di accertamento e di valutazione medico-legale;

- la legge 15 ottobre 1990, n. 295 stabilisce che gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco o sordomuto sono effettuati dalle ASL attraverso Commissioni mediche ivi operanti. Tali accertamenti, quando siano perfezionati, sono produttivi

di tutti gli effetti, economici o di altra natura, previsti dalle norme in vigore.

Per tali procedimenti relativi all'accertamento dell'invalidità civile, le Commissioni mediche delle ASL utilizzano alcuni moduli, tra i quali il modello verbale dell'invalidità civile A/SAN, approvato con DM 28.03.1985, con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e ipovedenti;

- l'art 130 del Dlgs.112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili e all'INPS le funzioni di erogazione dei predetti trattamenti economici;

- con legge regionale n. 5 del 15.3.2001, la Regione Piemonte ha assegnato all'INPS la potestà concessiva dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordi civili.

- il DM 5 febbraio 1992, n. 43 (tabelle del danno visivo percentualizzato) assegna al cieco totale e a quello parziale la percentuale del 100% d'invalidità e agli ipovedenti gravi una percentuale d'invalidità non inferiore al 60%.

Ritenuto necessario integrare la modulistica relativa al verbale A/SAN introducendo, per analogia, un grado percentualistico di invalidità così da facilitare il percorso dell'utenza disabile per minorazioni visive anche per l'ottenimento di provvidenze non economiche richieste, nonché per perseguire una uniformità dei moduli e delle codificazioni del verbale di visita da utilizzare da parte delle ASL del territorio piemontese e, conseguentemente, favorire l'ottenimento di diritti connessi alle situazioni riconosciute dalle Commissioni mediche.

Considerato che:

- l'Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti ha ripetutamente segnalato la necessità di procedere all'integrazione della modulistica di cui sopra con la previsione della percentualizzazione di invalidità in via analogica ed è stato acquisito il parere favorevole della predetta Associazione in ordine alle integrazioni proposte;

- le integrazioni della modulistica proposte sono state elaborate nel corso dell'attività svolta dall'apposito gruppo di lavoro regionale di cui alla nota prot. 0020146/DB2001 del 29.05.2009, prestando particolare attenzione alle esigenze dell'efficacia e del miglioramento delle procedure, nella corretta applicazione della normativa vigente in materia;

- la Regione Piemonte si è dotata di specifico sistema informativo (Passaporto delle Abilità - PABI), sviluppato dal CSI-Piemonte con lo scopo di realizzare un repository digitale centralizzato delle certificazioni di disabilità della Regione Piemonte, destinato ad essere di supporto all'attività dei Servizi di Medicina Legale regionali, nel quale è stata informatizzata anche la modulistica relativa all'iter concessorio e all'accertamento sanitario che, conseguentemente, è oggetto del presente adeguamento.

Tanto premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi,

vista la Legge 138/01;

vista la legge n. 295/90;

visto il Dlgs.112/98;

visto il DM 28.03.1985 e il DM 5 febbraio 1992, n. 43;

vista la LR n. 5 del 15.3.2001;

*delibera*

- di approvare la modulistica allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che la stessa dovrà essere utilizzata da parte delle apposite Commissioni mediche delle ASL piemontesi;

- di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano spese aggiuntive a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente, compresi gli allegati, sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato